



Comune di Lecco

**Area 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI E DECORO  
URBANO**

**OGGETTO: Servizio relativo a:**

**parte 1) esecuzione di verifiche tecniche per la valutazione della vulnerabilità sismica e della sicurezza degli elementi strutturali e non strutturali;**

**parte 2) progettazione definitiva ed esecutiva, attività tecnico amministrative ad essa connesse, coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione ed altre prestazioni accessorie;**

**inerenti i "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI LECCO – EDIFICIO CEREGHINI"**

**DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE**

**parte 1) esecuzione di verifiche tecniche per la valutazione della vulnerabilità sismica e della sicurezza degli elementi strutturali e non strutturali**

**Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO**

1. L'Ente Comune di Lecco (nel seguito denominato Committente) con sede in Lecco - Piazza Diaz, n.1 (C.F. 00623530136), legalmente rappresentato ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n.267/2000 dall'Arch. Andrea Pozzi nella qualità di Dirigente dell'Area 6 - Governo del Territorio, Opere Pubbliche, Manutenzioni e Decoro Urbano del Comune di Lecco, nato a Como il 01.12.1962, affida a ..... (nel seguito denominato Professionista) (C.F. – P.IVA .....), nat. a ..... il ....., residente in ..... Via/Piazza ....., n. ...., iscritto all'albo professionale ..... della provincia di .....al n. .... l'incarico per l'effettuazione delle verifiche tecniche sull'edificio di proprietà del Comune di Lecco seguente:

- PALAZZO DI GIUSTIZIA DI LECCO – EDIFICIO “CEREGHINI” di via Cornelio a Lecco

2. Più precisamente l'incarico consiste nell'espletamento delle attività – suddivise in fasi successive-finalizzate alle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza degli elementi strutturali e non strutturali e sismica, mediante:

**FASE A**

1. ricerca iniziale e studio di elaborati/atti;
2. rilievo strutturale di massima/iniziale propedeutico alla relazione metodologica;  
*a seguito della suddetta attività dovrà essere prodotta la “Relazione metodologica”.*

**FASE B**

3. ricostruzione storico-strutturale dei manufatti;



## Comune di Lecco

4. rilievo strutturale di dettaglio;
5. individuazione delle caratteristiche geomorfologiche del sito;
6. definizione del quadro fessurativo e di degrado;
7. individuazione delle caratteristiche strutturali tipologiche dell'edificio, con indicazione delle modifiche più significative apportate nel tempo;
8. definizione della procedura di calcolo da utilizzare per la modellazione dei corpi strutturali;
9. effettuazione delle prove distruttive e non distruttive (le prove sui materiali dovranno essere effettuate da laboratori ufficiali o in possesso dell'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.59 del D.P.R. n.380/2001, al cui affidamento provvederà il professionista incaricato, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente committente) e produzione delle relative relazioni/esiti e certificati allegati;
10. Individuazione degli elementi non strutturali il cui danneggiamento può comportare grossi disagi o problematiche connesse alla pubblica incolumità, in condizioni ordinarie e/o in caso di evento sismico, quali, a titolo esemplificativo, danneggiamenti di intonaci, controsoffittature, sfondellamenti di solai, tramezzature, scivolamento dei manti di copertura, distacchi di cornicioni, distacchi di parapetti, caduta di oggetti di vario tipo sia interni che collegati alle parti esterne dell'edificio e rilievo delle relative eventuali criticità;
11. redazione di tavole grafiche contenenti la localizzazione e le foto delle prove;

### **FASE C**

12. redazione di relazione geologica e geotecnica;
13. verifica delle strutture dell'edificio nei confronti dei carichi statici, delle azioni del vento, delle azioni della neve e dell'incendio al fine della determinazione della classe di resistenza al fuoco;
14. valutazione complessiva della risposta sismica dei manufatti a livello LV3, come definito dalla Direttiva 09/02/2011 del Presidente del Consiglio dei Ministri - Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008 (Gazzetta ufficiale 26/02/2011 n. 47).
15. interpretazione dei risultati ottenuti con la descrizione del comportamento della struttura in presenza dei carichi statici, delle azioni del vento, delle azioni della neve, dell'incendio nonché dell'azione sismica di riferimento ed indicazione degli elementi più vulnerabili;
16. valutazioni in merito alla vulnerabilità degli elementi non strutturali, individuati nella fase B, il cui danneggiamento può comportare grossi disagi o problematiche connesse alla pubblica incolumità, in condizioni ordinarie e/o in caso di evento sismico;
17. individuazione degli indicatori di rischio senza interventi;

### **FASE D**

18. predisposizione del "documento di sintesi dei risultati";
19. predisposizione della certificazione di idoneità statica dell'edificio eventualmente condizionata o con limitazioni all'uso, ove sussistano i presupposti;
20. predisposizione delle Schede di sintesi e di vulnerabilità indicate nelle Linee guida;

### **FASE E**

21. predisposizione della certificazione di idoneità statica dell'edificio aggiornata a seguito dell'esecuzione delle opere progettate nella fase 2 dell'incarico in oggetto.



## Comune di Lecco

***N.B.:*** circa il contenuto/quanto ricompreso nei vari punti sopraelencati, si veda anche il documento allegato ***Linee guida- Indicazioni tecniche generali che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.***

3. Le attività dovranno essere condotte in conformità alle vigenti norme tecniche statali e regionali, con particolare riferimento al Decreto ministeriale 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, alla suddetta direttiva del 09/02/2011, e, in quanto compatibili, alle ***Linee guida e indicazioni tecniche generali***, allegata al presente disciplinare da intendersi qui integralmente riportate, al fine di garantire l’omogeneità e la efficacia delle verifiche tecniche.

### **Art. 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

**2.1 - FASE A - Redazione di “Relazione metodologica”** - contenente l’individuazione degli organismi strutturali e le fasi attuative delle verifiche tecniche, comprendendo in particolare:

- a) la relazione descrittiva dei livelli di acquisizione dei dati e di verifica, in relazione al livello di conoscenza della struttura oggetto di indagine richiesto dalle Linee Guida, delle modalità e dei documenti disponibili o da acquisire per l’esecuzione del rilievo di dettaglio strutturale;
- b) l’ipotesi preliminare e sommaria dell’indicazione e della definizione delle campagne di indagini diagnostiche necessarie per accertare le caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti e le caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione;
- c) le modellazioni numeriche, la tipologia di analisi strutturale e le procedure che si intendono adottare per la definizione dei livelli di sicurezza, nonché, la definizione dei valori di accelerazione al suolo corrispondenti agli stati limite definiti dalle norme tecniche vigenti e dei loro rapporti con le accelerazioni attese.

La “relazione metodologica” dovrà inoltre evidenziare, laddove necessari e/o opportuni, l’esigenza di rilievi, di saggi e di indagini geologiche che dovranno essere svolti da geologi abilitati, al cui affidamento provvederà il professionista incaricato, senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente committente.

Dovranno essere descritte, anche in senso temporale, le procedure e le modalità qualitative e quantitative che si intendono adottare per la valutazione della sicurezza sismica e della capacità di resistenza della struttura esistente alle combinazioni delle azioni di progetto previste dalla normativa, seguendo lo schema per Fasi di cui al paragrafo successivo.

Nella “relazione metodologica” verranno evidenziate circostanze particolari che incidano sull’eventuale modifica della scelta della classe d’uso, del livello di Conoscenza e dei conseguenti fattori di confidenza, del periodo di riferimento ed ogni altro elemento che abbia rilievo sull’input sismico.

A seguito dell’andamento delle attività e dei risultati che si otterranno, quanto preliminarmente previsto nella “Relazione metodologica”, potrà e dovrà essere modificato solo con le modalità e nei casi previsti nei successivi articoli e nelle Istruzioni tecniche generali allegate.

Le attività indispensabili che dovranno essere svolte dal Professionista prima della redazione della “relazione metodologica” sono:

- esame della documentazione disponibile messa a disposizione dall’Area 6 - Governo del Territorio, Opere Pubbliche, Manutenzioni e Decoro Urbano dell’Ente e recupero, presso l’archivio comunale del Comune e dei vari enti (Archivi storici- ex Genio Civile, Prefettura, etc.) della documentazione progettuale mancante, se esistente;
- identificazione della normativa vigente all’epoca della costruzione, se esistente;



## Comune di Lecco

- sopralluoghi volti alla identificazione della struttura in fondazione ed in elevazione;
- individuazione delle vulnerabilità non quantificabili numericamente;
- rilievo strutturale di massima propedeutico alla relazione metodologica.

**2.2 - ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E DELLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI E REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI SINTESI DEI RISULTATI:** in conformità alle previsioni procedurali ed alla tempistica individuata nella Relazione metodologica, la fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza e delle verifiche sismiche, saranno articolate, sostanzialmente, nelle Fasi di seguito riportate.

### **2.2.1 - FASE B - Raccolta dati e prove.**

Sulla scorta delle informazioni già acquisite in sede di redazione della Relazione metodologica e in conformità alle Indicazioni tecniche generali allegate, saranno effettuate tutte le attività connesse all'acquisizione degli atti e dei documenti necessari per la ricostruzione storico-strutturale del manufatto oggetto di indagine (presso Enti Pubblici e non), all'esecuzione del rilievo strutturale di dettaglio, alla realizzazione di saggi ed indagini sui materiali costituenti le strutture e sul terreno di fondazione, secondo tipologie di prova e livello di dettaglio conformi alle norme vigenti, ivi comprese le indagini di carattere geologico e geotecnico.

### **2.2.2 – FASE C – Elaborazione dei dati raccolti - Verifiche numeriche.**

Sulla scorta dei dati raccolti e degli esiti delle prove diagnostiche, delle *Indicazioni tecniche generali* allegate al presente disciplinare, nonché altre eventuali indicazioni che verranno prescritte dall'Ente, dovranno essere effettuate una serie di elaborazioni (analisi strutturali e modellazioni numeriche), preliminarmente per verificare, con carichi variabili in base all'attuale destinazione d'uso, la conformità alla normativa vigente, quindi per indagare e quantificare, con le azioni e le metodologie previste dalle Norme Tecniche attualmente vigenti, il rischio sismico di ciascuna struttura, valutando, tra l'altro i valori di accelerazione al suolo in grado di attivare i singoli meccanismi di danneggiamento/collasso locale/ collasso globale, evidenziando gli elementi che possono entrare in crisi al crescere dell'accelerazione, nonché i periodi di ritorno.

Viene quindi richiesto di determinare i valori di accelerazione al suolo (*PGAC*) e di periodo di ritorno (*TRC*) corrispondenti al raggiungimento dei diversi stati limite. Dovranno essere quantificati due tipi di indicatori di rischio: il primo dato dal rapporto fra capacità e domanda in termini di *PGA* ed il secondo espresso dall'analogo rapporto fra i periodi di ritorno dell'azione sismica.

Dovranno inoltre essere verificate le strutture dell'edificio nei confronti delle azioni del vento, delle azioni della neve e dell'incendio al fine della determinazione della relativa classe di resistenza al fuoco.

Il professionista dovrà effettuare una Valutazione (tecnica) della sicurezza per stabilire se: l'uso della costruzione possa continuare senza interventi; l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso); sia necessario o opportuno procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.

### **2.2.3 - FASE D - Sintesi dei risultati.**

Le risultanze della fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza strutturale e sismica dovranno essere compendiate in un apposito **“documento di sintesi dei risultati”** contenente gli esiti delle



## Comune di Lecco

attività svolte, previste ed elencate all'art. 1 e nelle linee guida allegate, corredato dai documenti e relativi allegati inerenti alle attività svolte nelle varie fasi.

### **2.2.4 - FASE E – Aggiornamento idoneità statica dell'edificio.**

Predisposizione della certificazione di idoneità statica dell'edificio aggiornata a seguito dell'esecuzione delle opere progettate nella fase 2 dell'incarico in oggetto.

### **Art. 3 - OBBLIGHI LEGALI**

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. I sostituti o ausiliari, dei quali il soggetto incaricato si avvalga ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, devono prestare la propria opera nell'ambito di un rapporto di collaborazione stabile con il soggetto professionale affidatario dell'incarico, come prescritto nel successivo articolo.

3. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è altresì obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

### **Art. 4 - PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE E SUBAPPALTO**

1. In rispetto del principio generale della personalità della prestazione professionale, il professionista incaricato dovrà eseguire personalmente l'incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi in cui la legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 o di avvalersi di collaboratori ai sensi dell'articolo 2232 del codice civile. Per quanto riguarda il pagamento ai subappaltatori, si applicano le disposizioni dell'art. 105 comma 13 (lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero la stazione appaltante corrisponde al subappaltatore l'importo dovuto per la prestazione eseguita in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

2. Le prestazioni sopraindicate sono subappaltabili a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2006 e dei requisiti di qualificazione tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, in osservanza dell'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2006, del presente disciplinare. La stazione appaltante predispone, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, appositi modelli da compilare a cura dell'appaltatore per l'istruttoria finalizzata all'autorizzazione del subappalto. La predetta modulistica contiene i riferimenti normativi e gli adempimenti obbligatori per Legge a carico dell'appaltatore e del subappaltatore necessari al rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; il termine per il rilascio dell'autorizzazione viene sospeso qualora l'istanza o la relativa documentazione sia incompleta o non correttamente



## Comune di Lecco

compilata ovvero qualora manchi uno o più dei presupposti di Legge per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

Tali prestazioni potranno essere sia di servizi e se necessario anche di lavori, finalizzati esclusivamente all'espletamento delle lavorazioni insite nell'esecuzione delle prove. L'autorizzazione all'esecuzione in subappalto, potrà essere concessa previa verifica da parte dell'Ente committente dell'idoneità tecnico professionale/contributiva del subappaltatore.

3. Resta inteso che l'utilizzo di collaboratori sarà regolato mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista incaricato e gli interessati, le cui competenze giuridiche ed economiche saranno a totale carico e spese del medesimo. Il committente sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato.

4. Salvo i diritti derivanti dalla responsabilità in solido, civile e penale, l'Ente committente è da ritenersi assolutamente estraneo agli eventuali rapporti che il Professionista abbia stabilito, o possa stabilire, con altri professionisti per l'esecuzione dell'incarico.

5. E' fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto. In caso di contravvenzione la cessione è nulla.

### **Art. 5 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI**

1. L'importo dell'incarico di cui al presente disciplinare risulta complessivamente di € **46.857,32** (oltre IVA e cassa di previdenza).

L'onorario risulta così costituito (*vedi dettaglio calcolo onorario allegato*):

- a. € 39.877,00 per l'onorario base;
- b. € 6.380,32 per l'incremento complessivo del 16% ( 8%+8% ) per prestazioni aggiuntive sull'onorario base;
- c. € 600,00 per Oneri della Sicurezza;

2. Gli incrementi per le prestazioni aggiuntive, complessivamente del 16% (8%+8%), calcolati sull'onorario base, sono riconosciuti per:

- a) L'incremento del **8 %** sull'onorario base, è riconosciuto per l'attività del restauratore, ad esclusione dell'attività relativa ai ripristini definitivi.
- b) L'ulteriore incremento del **8 %** sull'onorario base, è riconosciuto nel caso in cui il tecnico raggiunga un livello di conoscenza maggiore (LC3) nell'ipotesi in cui l'edificio inizialmente non verificato, risulti verificato beneficiando di fattori di confidenza inferiori o vi siano gravi incertezze riguardo al suo comportamento strutturale. Il tecnico dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

3. Si specifica che gli oneri della sicurezza consistono esclusivamente nelle necessarie riunioni di coordinamento, come specificato nel DUVRI.

Si precisa invece che gli oneri della sicurezza per l'esecuzione in totale sicurezza delle indagini in situ sono da intendersi ricompresi nell'onorario base.

4. L'importo dell'onorario base, di cui al precedente comma 1, è stato calcolato secondo le modalità ed importi unitari previsti al punto a1) dell'Allegato 2 della O.P.C.M. 8-7-2004 n. 3362, incrementati nei limiti consentiti dal comma 1 dell'art.3 della citata O.P.C.M. per tener conto degli oneri aggiuntivi di cui sopra.

5. L'importo contrattuale, deve intendersi inclusivo di tutte le spese (incluse quelle relative alla redazione dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche, prove di carico,



## Comune di Lecco

modellazioni simulate e ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessarie per l'individuazione dei livelli di sicurezza, sia nei confronti delle azioni, variazioni, improvvise o lente, indipendenti dalla volontà dell'uomo, sia nei confronti delle azioni e/o variazioni dovute all'intervento dell'uomo che incidono direttamente e volontariamente sulla struttura e sugli elementi non strutturali, richiesti dalla normativa statale e regionale vigente), di contributi previdenziali e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico. Nessun altro compenso potrà essere richiesto all'Ente committente a qualunque titolo per le prestazioni di cui al presente incarico professionale.

6. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

7. Si specifica che, i rilievi e le elaborazioni relativi alla componente geologica dovranno necessariamente essere svolti da geologi abilitati; i relativi oneri economici sono ricompresi nella somma assegnata per lo svolgimento delle verifiche tecniche indicata nel primo capoverso del presente articolo.

### **Art. 6 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO – RITARDI E PENALI**

1. Il Professionista è tenuto a presentare all'Ente committente la Relazione metodologica (Fase A) di cui al precedente art. 2, punto 2.1, in originale e due copie + una copia su supporto informatico - oltre alle copie necessarie per la presentazione/approvazione da parte della Soprintendenza e altri Enti competenti - entro **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione del presente disciplinare.

2. L'incarico dovrà concludersi, mediante la consegna dei documenti di cui alle fasi B, C e D di cui al precedente art. 2, punto 2.2, in originale e due copie cartacee e una copia su supporto informatico, regolarmente firmate e timbrate - oltre alle copie necessarie per la presentazione/approvazione da parte della Soprintendenza e altri Enti competenti - entro **60 (sessanta)** giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data in cui viene comunicata al soggetto incaricato l'avvenuta approvazione della Relazione Metodologica da parte della Soprintendenza.

La certificazione di idoneità statica dell'edificio, di cui alla fase E, aggiornata a seguito dell'esecuzione delle opere progettate nella fase 2 dell'incarico in oggetto, dovrà essere redatta entro 30 giorni dalla fine lavori ovvero dall'emissione del certificato di collaudo statico, nel caso di esecuzione di opere di miglioramento/adeguamento antisismico.

3. Per eventuali ritardi rispetto alla scadenza finale di espletamento dell'incarico, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dall'Ente committente, sarà applicata una penale pari, per ogni giorno di ritardo, all'1 (uno) x mille dell'importo dell'incarico della presente parte 1), al netto di contributi previdenziali e IVA salvo che si tratti di causa di forza maggiore o di fatto non imputabile al professionista; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione Comunale. In ogni caso le penali applicate non potranno superare il 10% del corrispettivo.

4. Qualora il ritardo ecceda i 30 giorni è in facoltà del Comune di Lecco, senza obbligo di messa in mora, recedere dal contratto per inadempimento del professionista, senza corresponsione di alcun compenso, sia per onorario che per spese, salvo l'onorario dovuto per la prestazione parziale, sempre che questa sia effettivamente utilizzabile e fatti salvi i maggiori danni derivanti al Comune per l'inadempienza.

5. Tali termini di adempimento della prestazione sono stabiliti in relazione alla tipologia, alla categoria ed all'entità ed alla complessità dell'intervento nonché al suo livello qualitativo.



**Comune di Lecco**

6. Qualora il ritardo nella consegna degli elaborati non sia in tutto o in parte imputabile al tecnico incaricato, a seguito di richiesta motivata dello stesso, o a discrezione del R.U.P., lo stesso, valutata la congruità, può concedere una sospensione del termine di consegna degli stessi.

**Art. 7 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO**

**1. L'Ente committente si obbliga a:**

- a) fornire al professionista, esclusivamente le piante dei vari piani dei fabbricati oggetto di verifica; pertanto la mancata consegna di ulteriore documentazione non potrà costituire in alcun modo causa di mancata o ritardata prestazione.
- b) eseguire le eventuali necessarie operazioni di ripristino in corrispondenza dei punti di intervento per prove/saggi, sulla base delle indicazioni tecniche che dovranno essere fornite per iscritto dal professionista.

**2. Il professionista si obbliga a:**

- a) eseguire a sue spese, ed eventualmente estrarne copia, tutte le ricerche relative all'acquisizione della documentazione d'archivio necessaria all'espletamento dell'incarico; a seguito della predetta ricerca d'archivio dovrà essere consegnata all'Ente committente tutta la documentazione acquisita in formato digitale (.pdf).
- b) far eseguire a sue spese tutte le prove e i saggi sugli elementi strutturali e non strutturali, mediante figure aventi i necessari profili di qualificazione. Sono compresi anche le assistenze di ogni genere, materiali, forniture (per le prove di carico si intende esclusa l'eventuale sola fornitura idrica necessaria per l'esecuzione di prove con saccone, in caso di indisponibilità presso l'edificio, che pertanto sarà fornita dal Comune), trabattelli/scale/altri mezzi di elevazione, quali cestelli elevatori meccanici, etc., e comunque quant'altro necessario all'esecuzione delle indagini/ispezioni/rilievi/prove, etc..

Sono altresì comprese tutte le attività da restauratore necessarie all'esecuzione delle prove/saggi (ricerche/relazioni/stratigrafie) da delinearsi di concerto con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Milano.

- c) far eseguire a sue spese le prove sui materiali per le verifiche tecniche.
- d) provvedere a sue spese prima dell'esecuzione delle prove/saggi all'adeguata compartimentazione e protezione della zona di intervento nonché degli arredi (ove presenti). Provvedere inoltre, a sue spese, subito dopo l'esecuzione di ciascuna prova/saggio, alla pulizia completa della zona di intervento;
- e) per quanto concerne le prove che comportano l'esecuzione di scavi, sarà onere del professionista far eseguire a sue spese lo scavo, compreso lo smontaggio dell'eventuale pavimentazione, il successivo reinterro, nonché il ripristino della pavimentazione nello stato preesistente.
- f) produrre, a sue spese, un numero minimo di 3 copie cartacee + una copia su supporto informatico modificabile + una copia su supporto informatico non modificabile, di ogni elaborato definitivo, relazioni ed indagini eseguite, elaborati grafici, oltre a tutte le copie cartacee necessarie per l'ottenimento, da parte degli Enti preposti, delle prescritte autorizzazioni, pareri e approvazioni, tutte già retribuite con il compenso qui stabilito.



## Comune di Lecco

I files dovranno essere unici per ogni documento oltre che non protetti, copiabili ed in formato standardizzato tipo .doc o .rtf. Le planimetrie dovranno essere in formato .dxf o .dwg AUTOCAD compatibile e correlati dai files di plottaggio. Di ogni fascicolo o tavola progettuale dovrà anche essere prodotto un file in formato .pdfA.

Va altresì prodotto report fotografico in formato digitale .jpg dei saggi/prove/indagini eseguite, appositamente catalogati.

La consegna degli elaborati in formato elettronico è una condizione imprescindibile per il pagamento dell'onorario relativo alla prestazione cui si riferiscono.

Inoltre a produrre un numero di copie di ogni atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'amministrazione committente le ulteriori copie possono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni di tutela ecc.);

g) adeguare e/o modificare a sue spese tutti gli elaborati prodotti, sulla base di indicazioni fornite in sede di verifica della conformità degli elaborati tecnici da parte di tutti gli Enti preposti.

h) qualora venisse riscontrata la presenza di amianto per poter effettuare sondaggi/prove che comportino la possibile dispersione di fibre di amianto, devono essere attuate tutte le precauzioni e le modalità operative previste dalla normativa vigente in tema di amianto;

i) è facoltà dell'Ente committente richiedere l'approvazione di tutti gli elaborati in qualsiasi fase ad Enti competenti in ambito sismico regionale, a partecipare anche a mezzo dei propri tecnici a tutta la campagna di prove ed indagini distruttive e non, conseguentemente il professionista è obbligato, senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto concordato, ad eseguire le eventuali indicazioni fornitegli.

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale a favore del professionista incaricato, il progetto resta di proprietà piena ed assoluta dell'amministrazione committente la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione. Essa potrà altresì introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie e comunque nel rispetto dell'art. 11 della L.143/49 e s.m.i. senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta. L'amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

### **Art. 8 - VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI**

1. Il professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito alle norme innanzi richiamate.

2. Nessuna variazione esecutiva o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, o da qualunque altro soggetto, anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del professionista.

3. Il professionista risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.



## Comune di Lecco

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile Unico del Procedimento.

### Art. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E' facoltà dell'Amministrazione risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 6 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. E' facoltà dell'Amministrazione risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, ove il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. La risoluzione di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso, senza obbligo di messa in mora; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

### Art. 10 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI DELLA PRESENTE PARTE 1) DELL'INCARICO

1. Il compenso sarà corrisposto come segue:

- **20%** dell'importo dell'incarico (IVA e INARCASSA inclusa), entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati di cui alla **Fase A)** previa verifica di completezza formale eseguita dal Responsabile del Procedimento e relativa autorizzazione da parte della Soprintendenza;
- **40%** dell'importo dell'incarico (IVA e INARCASSA inclusa), entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati di cui alla **Fase B)**, previa verifica di completezza formale eseguita dal Responsabile del Procedimento;  
*Oltre alla suddetta percentuale sull'onorario base, verranno contestualmente riconosciuti*
  - *se impiegato- l'incremento del 8% per l'attività del restauratore*
  - *gli Oneri della Sicurezza quantificati nel DUVRI;*

- **20%** dell'importo dell'incarico (IVA e INARCASSA inclusa), entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati di cui alla **Fase C)** previa verifica di completezza formale eseguita dal Responsabile del Procedimento;  
*Oltre alla suddetta percentuale sull'onorario base, verrà contestualmente riconosciuto*
  - *se impiegato l'incremento del 8% nel caso in cui il tecnico raggiunga un livello di conoscenza maggiore (LC3)*

- **10%** dell'importo dell'incarico (IVA e INARCASSA inclusa), entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati di cui alla **Fase D)** previa verifica di completezza formale eseguita dal Responsabile del Procedimento.

- **10%** dell'importo dell'incarico (IVA e INARCASSA inclusa), entro 30 giorni dalla consegna del certificato di idoneità statica dell'edificio aggiornato a seguito dell'esecuzione delle opere.



## Comune di Lecco

2. L'Ente si riserva di sottoporre ciascuna fase all'approvazione degli Enti sovraordinati, quale ad esempio la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Milano, e pertanto il compenso sarà liquidato, in ogni caso, entro 30 giorni dal rilascio del parere favorevole da parte degli Uffici ed Enti preposti.
3. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese/fattura. Il pagamento non potrà avvenire prima che siano decorsi 30 giorni dall'assunzione al protocollo generale della fattura e/o nota pro-forma, previo accertamento della regolarità contributiva del soggetto professionale incaricato e dei subappaltatori.
4. Qualora, per cause non dipendenti dal tecnico incaricato, le approvazioni delle varie fasi, non dovessero verificarsi entro 120 giorni dalla consegna da parte dell'Amministrazione agli enti sovraordinati, le relative liquidazioni saranno disposte entro i successivi 30 giorni, fermo restando quanto disposto al punto precedente.

### **Art. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Pena la nullità assoluta del contratto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il soggetto partecipante si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.
2. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. In ossequio a quanto previsto dal sopracitato art. 3 della Legge 136/2010, l'appaltatore, pena la nullità assoluta del relativo contratto, inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
4. Ove il soggetto aggiudicatario non abbia perfettamente e completamente ottemperato senza giustificato motivo a tutto quanto sopra richiesto, o non si sia presentato alla stipula del contratto nel giorno stabilito, l'Amministrazione disporrà il soggetto stesso decaduto dall'aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

### **Art. 12 - CONFERIMENTI VERBALI**

1. L'incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con l'ufficio tecnico dell'Amministrazione, ed in particolare con il Responsabile del Procedimento, del quale si obbliga a rispettare le direttive.
2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico.
3. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione o da altro soggetto comunque interessato all'intervento, effettuate anche in orari serali, per problematiche inerenti all'incarico in oggetto e per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

### **Art. 13 – ASSICURAZIONE**



## Comune di Lecco

1. Il professionista incaricato si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato alle persone, alla proprietà pubblica o privata durante l'espletamento del servizio affidato per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori. Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause e/o liti, il professionista dovrà sostenerle e sollevare comunque il committente da ogni responsabilità. A tal fine, il professionista deve essere in possesso di contratto di assicurazione che copra: 1) i danni (danni alle cose) subiti dall'Amministrazione Comunale o da terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere, mezzi e ogni altra cosa mobile o immobile verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto; 2) i danni causati a persone.
2. Il professionista si obbliga a presentare copia della predetta polizza all'Amministrazione Comunale all'atto della sottoscrizione del contratto.
3. Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto fatto salvo l'obbligo di risarcimento del danno subito.

### **Art. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Eventuali controversie sorte tra il Committente ed il tecnico incaricato circa l'interpretazione del presente disciplinare e della sua applicazione, saranno deferite esclusivamente alla giurisdizione ordinaria presso il Foro di Lecco. È esclusa la clausola arbitrale.

### **Art. 15 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

1. Sottoscrivendo il presente disciplinare il professionista incaricato dichiara inoltre di applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni e altresì di rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del professionista incaricato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

### **Art. 16 - DATI PERSONALI**

1. Ai sensi della legge n. 196/2003 il trattamento dei dati personali raccolti, è finalizzato all'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dalla stessa legge 196/03 in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
2. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati a statistici avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici ed ai privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi della legge 196/03 e dalle ulteriori disposizioni integrative. La diffusione dei dati effettuata in forma anonima ai sensi dell'art. 23 della legge 196/03 e nei limiti dell'autorizzazione n. 2/98 del Garante. Il responsabile del



**Comune di Lecco**

trattamento è l'arch. Andrea Pozzi. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge 196/03.

**Art.17 - IMPOSTE - Disposizioni finali**

1. Sono a carico esclusivo del professionista incaricato tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto e quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso. A carico esclusivo del professionista restano altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente e nel futuro, abbia a gravare sui servizi oggetto del contratto.
2. Sono a carico dell'amministrazione committente le somme da corrispondere al professionista incaricato per l'IVA ed il contributo integrativo ai sensi dell'art. 10 della Legge del 3.1.1981 n. 6 e s.m.i..
3. Saranno inoltre a carico del Professionista le spese derivanti dalla sottoscrizione del presente disciplinare nonché le imposte o tasse previste dalle previste disposizioni.
4. Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare e per quanto non in contrasto con lo spirito dello stesso, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

**Art. 18 -DOMICILIO**

1. Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:
  - a) l'Ente committente Comune di Lecco, nella persona dell'Arch. Andrea Pozzi, nella qualità di Dirigente dell'Area 6 - Governo del Territorio, Opere Pubbliche, Manutenzioni e Decoro Urbano del Comune di Lecco – Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC);
  - b) il professionista ..... presso  
.....in.....via.....  
.....;  
Lecco, lì .....

Il presente atto, composto anche da n. 3 allegati, dopo letto e confermato viene sottoscritto come appresso

**Il Professionista incaricato**

**Il Dirigente Area 6**

*Allegati:*

1. *DUVRI;*
2. *INDICAZIONI TECNICHE GENERALI per l'esecuzione di verifiche tecniche per la valutazione della vulnerabilità sismica e della sicurezza degli elementi strutturali e non strutturali dell'edificio ad uso Palazzo di Giustizia –Edificio Cereghini – di via Cornelio a Lecco - LINEE GUIDA;*
3. *Calcolo onorario;*